

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' OPERATIVA 08 CONCORRENZA ED AIUTI DI STATO - TUTELA
CONSUMATORI

Il sottoscritto Dr. Sergio Mazzarella nella qualità di responsabile *ad interim* della UOD 08 Concorrenza ed Aiuti di Stato - Tutela Consumatori, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore: ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ITALIANI-
CONTRIBUENTI.IT- C.F. 95035060631**, con sede legale Via Roberto Bracco n. 45, 80133 Napoli,
in persona del legale rappresentante pro tempore, prof. Vito Carlomagno, nato a Napoli il 13 aprile
1963 – C.F. CRL VTR 63D13 F839D,

Oggetto della spesa

Riconoscimento della spesa di euro **€ 7.089,58**, derivante da esecuzione della sentenza n. 5543/2016 del TAR Campania Napoli – Sezione I.

La spesa è stata ordinata con sentenza n. 5543/2016 del TAR Campania Napoli – Sezione I.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza del TAR Campania Napoli n. 5543/2016.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Nel giugno 2012, l'Associazione Contribuenti Italiani-Contribuenti.it ha chiesto, con nota formale, alla Regione Campania l'iscrizione nell'Elenco Regionale delle Associazioni per la tutela dei consumatori; gli uffici competenti risposero che non era stato approvato in Consiglio Regionale il regolamento esecutivo che disciplinava anche tale Elenco e pertanto, fino all'approvazione di un regolamento, non si poteva istituire lo stesso. Il regolamento, ad oggi, non è stato approvato. Gli uffici evidenziarono anche che per la partecipazione ai progetti finanziati dal MISE occorreva che le Associazioni di tutela dei consumatori dovessero essere riconosciute dal MISE ed ammesse a partecipare al CNCU – Consiglio Nazionale dei Consumatori ed utenti, e questa Associazione oggi non ha questi requisiti.

Con ricorso innanzi al T.A.R. Campania, l'Associazione Contribuenti Italiani-Contribuenti.it ha chiesto l'annullamento del provv. prot 0507656 del 03/07/2012 con il quale si respingeva la domanda d'iscrizione

nell'elenco delle Associazioni dei consumatori ed utenti di cui all'art.3 della Legge Regionale 3 settembre 202, n.19 recante "Tutela dei consumatori e degli utenti". Il G.A. con sentenza n. 5222/2012 ha accolto il ricorso proposto dall'associazione ricorrente. Successivamente l'associazione ricorrente, agisce in ottemperanza per chiedere l'esecuzione della citata sentenza n. 5222/2012. Con successiva sentenza n. 4020/2014 del TAR Campania Napoli – Sezione I è stato disposto il rimborso della parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Gli uffici, per dare una esecuzione alla sentenza, hanno ammesso a partecipare tale associazione alle riunioni del Tavolo con le Associazioni di tutela dei Consumatori, unica sede di confronto attiva presso la Regione, ma, sebbene regolarmente convocata, l'Associazione, ad oggi, non si è presentata alle riunioni.

Con sentenza n. 5543/2016, il Tar di Napoli, relativo ad un procedimento nel quale si è chiesto all'Avvocatura regionale di costituirsi in opposizione, il giudice ha condannato la Regione al pagamento delle spese dei giudizi.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza del TAR Campania Napoli - Sezione I n. 5543/2016.

IMPORTO Spesa di lite Sent. 4020/2014: € 500,00 + € 5,69 interessi

ONERI DI LEGGE: € 62,50

C.P.A. : € 22,50

I.V.A. ; € 128,70

CONTRIBUTO UNIFICATO SENT. 5222/2012: € . 600,00 + interessi € 25,68

CONTRIBUTO UNIFICATO SENT. 4020/2014: € 300 + € 3,41 interessi

PENALITÀ DI MORA: € 3.000

TOTALE DEBITO a Contribuenti .it : € 4.648,48

RIMBOSO Avv. Raffaele D'Alessio: € 1500

ONERI ACCESSORI, SPESE Generali : € 187,50

C.P.A. : € 67,50

I.V.A.: 386,10

CONTRIBUTO UNIFICATO: € 300

TOTALE DEBITO ad Avv. D'Alessio : € 2.441,10

TOTALE DEBITO Sent. 5543/2016: € 7.089,58

In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale: Esecuzione SENTENZA .

ATTESIA quanto segue:

a) che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: Sentenza del TAR Campania Napoli – Sezione I n. 5543/2016;

b) che sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di **€ 7.089,58**

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **TOTALE DEBITO: €. 7.089,58**

Allega la seguente documentazione :

1. Copia delle Sentenze del TAR Campania Napoli – Sezione I n. 5222/2012, n. 4020/2014 e n. 5543/2016;

Data 16/02/2017



**Il Responsabile ad interim della UOD 08
Dr. Sergio Mazzarella**



CA
1102/12



A.JI. Polverio

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Dell'Isola Beatrice

Presso:

Dell'Isola Beatrice

Via S.Lucia,81-C/O Avvoc.Region. Napoli Tel

Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 17/12/2012 con il n. 5222/2012 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 4691/2012

Parti

Associazione Contribuenti Italiani - Contribuenti.It

Avvocati

D'Alessio Raffaele

Contro:

Parti

Regione Campania

Avvocati

Dell'Isola Beatrice

Napoli, li' 18/12/2012


Il Direttore di Segreteria


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0947051 21/12/2012

Mittente : TAR NA 1

Assegnatario : Contenzioso amministrativo e tributario





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4691 del 2012, proposto da:
Associazione Contribuenti Italiani - Contribuenti.It, in persona del
legale rappresentante p.t., prof. Vittorio Carlomagno, rappresentato e
difeso dall'avv. Raffaele D'Alessio, con il quale elettivamente
domicilia eletto presso lo Studio Carlomagno-Law Firm sito in
Napoli, via R. Bracco n. 45;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. Beatrice Dell'Isola, con cui elettivamente domicilia in
Napoli, via S.Lucia, n. 81;

per l'annullamento

del provvedimento n. 0507656/2012 del 3.7.2012 della Giunta
Regionale della Campania – Area generale di Coordinamento –

Servizio economico – Settore regolazione dei mercati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con domanda presentata il 1° giugno 2012, la «Associazione Contribuenti Italiani “Contribuenti.it”» ha chiesto l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale della Campania n. 19 del 3 settembre 2002.

Con nota prot. 507656 del 3 luglio 2012, la Regione Campania, rappresentando lo stato dell'iter di approvazione del regolamento di attuazione della legge regionale n. 19/2002, ancora in corso, ha riscontrato la suddetta istanza comunicando che «al momento, non si potrà accedere all'iscrizione di codesta Associazione nel su citato Elenco fino all'approvazione consiliare del Regolamento».

Con ricorso notificato il 16 ottobre e depositato il 9 novembre 2012 la predetta Associazione ha impugnato la nota regionale onde ottenerne l'annullamento, previa sospensione della efficacia, sostenendo la inutilità di un regolamento applicativo della l.r. n.

19/2002, se non nella parte in cui disciplina il versamento di contributi, lamentando l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge regionale e l'inerzia della amministrazione, che ingenererebbe disparità di trattamento rispetto a quelle associazioni che, essendo invece iscritte nell'elenco delle associazioni nazionali facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti (CNCU), sarebbero ammesse (come precisato nella stessa nota impugnata) allo svolgimento di alcune attività.

La Regione Campania ha resistito in giudizio con memoria difensiva, sostenendo tra l'altro che la ricorrente non sarebbe, comunque, in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Posto che spetta al giudice il potere di qualificare l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali (cfr. art. 32, co. 2, c.p.a.), nel caso in esame può rilevarsi che il fatto dedotto a fondamento dell'azione contro l'amministrazione (la causa petendi) è reiteratamente indicato dalla ricorrente nella illegittima inerzia della Regione (là dove si afferma che la Giunta regionale avrebbe confessato un conclamato inadempimento dei suoi obblighi di legge, che la sua inerzia si appalesa gravemente sperequativa ed elusiva degli obblighi di legge, che la ricorrente vede precluso il pieno soddisfacimento del suo oggetto sociale a causa dell'inerzia della Regione, ecc.) e che il petitum ha per oggetto la condanna della amministrazione regionale ad iscrivere la ricorrente associazione al Comitato Regionale degli Utenti e dei Consumatori Campania.

Perciò l'azione in esame, proposta in via ordinaria, deve essere convertita in azione contro il silenzio dell'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 c.p.a., di cui risultano rispettati termini e condizioni, compresa l'avvenuta trattazione in camera di consiglio.

Nel merito, la nota regionale del 3 luglio 2012 presenta carattere soprassessorio, nella misura in cui non denega definitivamente l'iscrizione della ricorrente nell'elenco regionale né, tantomeno, oppone la carenza dei necessari requisiti in capo alla stessa, ma si limita a rinviare ogni decisione «fino all'approvazione consiliare del Regolamento», che, licenziato dalla competente commissione consiliare, sarebbe ancora in attesa di approvazione da parte della assemblea, nonostante, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalla amministrazione regionale, esso sia stato originariamente proposto al Consiglio con l'ormai risalente delibera di Giunta regionale n. 1703 del 28 settembre 2007 e siano trascorsi circa dieci anni dalla legge regionale stessa.

Sebbene, dopo l'istituzione per legge dell'elenco, la concreta attuazione del disposto normativo potesse richiedere una regolamentazione di dettaglio per gli aspetti più concreti sul piano della organizzazione amministrativa, ciò non giustifica la mancata evasione della istanza della ricorrente, che ha un interesse giuridicamente protetto a vedere esaminata nel merito la propria domanda, alla luce dei presupposti formali e sostanziali compiutamente fissati nei primi due commi dell'art. 4 della legge

regionale.

D'altronde, che, nelle more, la legge non contemplasse la possibilità di un rinvio, tanto meno *sine die*, dell'attivazione dell'elenco lo si deduce, oltre dalla dichiarazione di urgenza della stessa (art. 9), anche dal fatto che l'art. 5 concedeva alle associazioni dei consumatori ed utenti già costituite un termine breve (sei mesi), decorrente dalla sua entrata in vigore, per formulare richieste di iscrizione eccezionalmente esenti dal rispetto del requisito di iscrizione altrimenti richiesto dall'art. 4, comma 1, lettera a),.

Per queste ragioni, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato l'obbligo della Regione Campania di riscontrare la richiesta formulata dalla associazione ricorrente provvedendo alla iscrizione della stessa nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori o degli utenti, istituito con l'art. 4, comma 1, della l.r. 3 settembre 2002, n. 19, se ed in quanto ne sussistano le condizioni, ovvero, in difetto delle stesse, con provvedimento negativo motivato, nel termine indicato in dispositivo.

La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della parte soccombente, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n.4961/12), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per

l'effetto, dichiara l'obbligo della Regione Campania di riscontrare la richiesta formulata dalla associazione ricorrente entro il termine di giorni centoventi dalla notificazione a cura di parte della presente decisione. –

Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico della Regione Campania.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente FF

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



CA
305/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli
SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Dell'Isola Beatrice

Presso:

Dell'Isola Beatrice

Via S.Lucia,81-C/0 Avvoc.Region. Napoli

Tel Fax

RAU - I. De Luca

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 18/07/2014 con il n. 4020/2014 ed esito: **Accoglie Nomina Commissario Ad Acta.**

Numero Registro Generale: 2318/2014

Parti	Avvocati
Associazione Contribuenti Italiani Contribuenti.It	D'Alessio Raffaele

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania In Persona Del Presidente P.T.	Dell'Isola Beatrice

Napoli, li' 18/07/2014

Il Segretario

Prot. 2014. 0852242 15/12/2014 16,16
REGIONE CAMPANIA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIO...
A. G. C. 4 Avvocatura



[Handwritten signature]

Regione Campania in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto presso Beatrice Dell'Isola in Napoli, via S.Lucia,81-C/0 Avvoc.Regionale.;

per l'ottemperanza

alla sentenza n.5222/2012 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, I sezione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'associazione ricorrente agisce in ottemperanza per chiedere l'esecuzione della sentenza del T.a.r. Campania numero 5222 del 2012, depositata il 17 dicembre 2012.

Con la suddetta sentenza, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso proposto dall'associazione ricorrente e ha dichiarato l'obbligo della Regione Campania di riscontrare l'istanza della ricorrente per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui alla l. reg. n. 19/2002, art. 4, c. 1, provvedendo espressamente al riguardo, in

senso positivo o negativo, a seconda che ne sussistano o meno le condizioni, entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, compensando le spese processuali, salvo il rimborso del contributo unificato.

Con il ricorso per ottemperanza in decisione, l'associazione ricorrente deduce che l'amministrazione regionale non ha mai eseguito la sentenza suddetta, seppure notificata a mezzo del servizio postale fin dal dicembre 2012.

Pertanto, chiede che siano determinate le modalità di esecuzione della predetta sentenza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, che la Regione resistente sia condannata a pagare una somma di denaro, equitativamente determinata, per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, che essa sia inoltre condannata a rimborsare le spese processuali sostenute, compreso il contributo unificato versato.

La regione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile, depositando documenti.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, essendo palese l'inosservanza della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, si deve ordinare alla P.A. regionale di dare esecuzione alla predetta sentenza, non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, adottando un provvedimento definitivo sull'istanza della ricorrente, senza attendere l'emanazione di un

regolamento attuativo della norma di legge regionale che prevede l'istituzione di un elenco regionale delle associazioni di cui si tratta.

Inoltre, entro il predetto termine, l'Amministrazione regionale dovrà rimborsare alla ricorrente l'importo del contributo unificato versato nel processo di cognizione, pari a Euro 600,00 /seicento).

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta e di applicazione della sanzione prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm., il Collegio, sulla scorta di quanto già ritenuto in casi precedenti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 23 febbraio 2012, n. 959) osserva che la disposizione d'anzichè richiamata ha introdotto anche nel processo amministrativo l'istituto c.d. delle astreintes (o "penalità di mora"), già previsto nel regime processualcivilistico dall'art. 614 bis cod. proc. civ. quale misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario volta alla esecuzione di obblighi di fare infungibili o di non fare che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a suo carico dall'ordine del giudice.

• Detta misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011 n. 6688; T.A.R. Puglia, Bari, 26 gennaio 2012 n. 259).

Né vi è incompatibilità tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente.

Al riguardo, come già specificato da questo Tribunale (T.A.R.

Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162), si tratta di mezzi di tutela diversi perché l'astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello "compulsorio"), mentre la nomina del commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell'amministrazione, comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica del tutto differente, siccome volta non già ad esercitare pressioni sull'amministrazione affinché provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere al posto della stessa (modello di "esecuzione surrogatoria").

In mancanza di specifiche preclusioni normative, deve ritenersi ammissibile la richiesta al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell'applicazione dell'astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162; T.A.R. Lazio, Roma, 29 dicembre 2011 n. 1035) con l'unico limite, espressamente contemplato dall'art. 114 cod. proc. amm. che l'uso dell'astreinte non risulti "manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative".

Nel caso in esame, a fronte della eventuale ulteriore inerzia serbata dalla Regione successivamente alla scadenza del termine assegnato per l'ottemperanza, la pluralità di strumenti di tutela richiesti dalla parte ricorrente consente di graduare le misure concretamente esperibili con l'applicazione congiunta sia del modello compulsorio che della esecuzione surrogatoria.

In concreto, si presta a positivo apprezzamento la richiesta di astreinte, non ravvisandosi ragioni ostative e sussistendo

l'imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente.

Quanto alla valutazione in ordine a profili di manifesta iniquità, deve rammentarsi che l'attività provvedimento che l'amministrazione dovrà porre in essere in ottemperanza al giudicato presuppone, come disposto nella sentenza n. 5522/2012, la preventiva valutazione della sussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione dell'associazione ricorrente nell'elenco regionale.

Ne consegue che apparirebbe sostanzialmente iniquo applicare le astreintes al periodo di tempo di 30 giorni fissato con la presente decisione per l'adempimento e che risulta oggettivamente necessario per svolgere tale valutazione tecnica preliminare.

Tuttavia, in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione, tali astreintes prenderanno a decorrere allo spirare del termine dei 30 giorni fissato per l'ottemperanza e, quindi, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni.

Pertanto, in applicazione dei parametri di cui all'art. 614 bis del cod. proc. civ. si deve reputare congrua, in ragione della gravità dell'inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell'entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, la misura pari ad Euro 100,00 (cento) in favore del ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.

Alla scadenza di tale ulteriore periodo di 30 giorni cesseranno le astreintes e, in caso di perdurante inerzia della Regione, si insedierà

il commissario ad acta che provvederà in sostituzione della P.A. non oltre il termine di giorni trenta dalla scadenza del secondo termine assegnato all'Amministrazione.

A tal fine, deve essere nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il cui compenso sarà determinato, ove necessario, con separata ordinanza.

Le spese del processo seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina alla Regione Campania di dare esecuzione, nei sensi indicati in motivazione, alla sentenza in epigrafe specificata, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte;
- 2) fissa in euro 100,00 (cento) la somma di denaro dovuta dalla Regione alla ricorrente per ogni giorno di ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione della sentenza suddetta, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente, per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni, alla scadenza del quale si insedierà, in funzione sostitutiva, il commissario ad acta di cui al punto successivo;
- 3) per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin da ora quale commissario "ad acta", che procederà in sostituzione della P.A. entro il termine di giorni trenta dalla scadenza dei termini assegnati

all'Amministrazione, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega.

3) Condanna la Regione inottemperante a rimborsare a parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

N. 05543/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03939/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3939 del 2016, proposto da:
Associazione Contribuenti Italiani Contribuenti.It, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele D'Alessio C.F.
DLSRFL79P06F839H, con domicilio eletto presso lo studio Carlomagno – Low
Firm, in Napoli, via Roberto Bracco, 45;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Beatrice Dell'Isola C.F. DLLBRC70A42H703N, con domicilio eletto
presso l'Avvocatura Regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;
U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., non
costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alle sentenze n. 5222/2012 e n. 4020/2014 del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso n. 4691/2012 l'Associazione Contribuenti Italiani impugnava il provvedimento 0507656/2012 del 3 luglio 2012 della Giunta Regionale della Campania – Area generale di Coordinamento – Servizio economico – Settore regolazione dei mercati, con cui veniva respinta l'istanza della ricorrente volta all'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della L. Reg. n. 19/2002.

Nello specifico, con l'impugnato provvedimento la Regione Campania, rappresentando lo stato dell'iter di approvazione del regolamento di attuazione della legge regionale n. 19/2002, ancora in corso, riscontrava la suddetta istanza comunicando che *“al momento, non si potrà accedere all'iscrizione di codesta Associazione nel su citato Elenco fino all'approvazione consiliare del Regolamento”*.

L'argomentazione reiettiva veniva contestata dall'associazione ricorrente in base alla considerazione che l'approvazione del regolamento è necessaria solo per disciplinare l'erogazione dei contributi in favore delle associazioni iscritte (cfr. art. 6, ultimo comma, della citata legge regionale) mentre, al contrario, l'istituzione dell'elenco non richiede alcuna norma attuativa poiché risultano compiutamente disciplinate dalla legge regionale le condizioni per l'iscrizione, è prevista l'immediata ammissione ai sensi dell'art. 5 (norma transitoria) delle associazioni dei consumatori e degli utenti già costituite alla data di entrata in vigore della legge e, altresì, contenendo la legge

ragionale esplicita dichiarazione di urgenza all'art. 9 con espressa previsione di entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Il ricorso veniva accolto da questo T.A.R. con sentenza n. 5222/2012, previa qualificazione del rimedio come gravame proposto avverso il silenzio – rifiuto ex artt. 31 e 177 c.p.a. sulla predetta richiesta di iscrizione; per l'effetto, la Regione Campania veniva condannata a pronunciarsi sull'istanza entro il termine di 120 giorni dalla notifica della pronuncia, oltre a rimborsare il contributo unificato versato dalla parte ricorrente.

La sentenza non veniva impugnata dalla Regione Campania e, pertanto, passava in giudicato.

Con successivo ricorso in ottemperanza iscritto al numero di registro generale 2318/2014 l'associazione ricorrente lamentava la mancata esecuzione della predetta sentenza n. 5222/2012, instava per la nomina di un commissario *ad acta* e per la condanna dell'ente al pagamento delle penalità di mora. Il gravame veniva accolto da questa Sezione con sentenza n. 4020/2014 con l'assegnazione di un termine di 30 giorni per provvedere sulla istanza; per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ribadiva l'obbligo della Regione di adottare un provvedimento definitivo sulla istanza della ricorrente senza attendere l'emanazione del regolamento attuativo della norma di legge regionale.

Con la medesima sentenza n. 2318/2014 veniva inoltre accolta la richiesta avanzata dalla parte ricorrente di condanna della Regione al pagamento delle spese processuali, al rimborso del contributo unificato ed accessori di legge, al pagamento delle penalità di mora e veniva nominato, in caso di perdurante inerzia, come commissario *ad acta* il Prefetto di Napoli con facoltà di delega.

Neppure la sentenza n. 4020/2014 veniva appellata e, pertanto, anche tale pronuncia passava in giudicato.

Con il ricorso in trattazione iscritto al numero di registro generale 3939/2016 l'associazione lamenta il perdurante inadempimento opposto dalla Regione che, con

nota prot. n. 291061 del 28 aprile 2015, ha affermato di non poter disporre l'iscrizione della ricorrente nel citato elenco ex art. 4 della L. Reg. 19/2002 per le seguenti ragioni:

- non è stato istituito il Comitato Regionale Consumatori Utenti (CRCU) di cui all'art. 2 della L. Reg. n. 19/2002;
- non è stato ancora formato l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti a causa della mancata approvazione del regolamento esecutivo della L. Reg. n. 19/2002, sebbene il relativo iter approvativo abbia avuto inizio nel 2007.

La Regione aggiunge che, per poter partecipare ai programmi finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), è necessaria l'iscrizione nell'elenco delle associazioni nazionali facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU); pertanto, prosegue l'ente, l'unico strumento di collaborazione e coordinamento attivato con le associazioni campane di tutela dei consumatori è il "Tavolo di Lavoro" al quale la ricorrente è stata invitata a partecipare unitamente alle altre associazioni di consumatori e, pertanto, non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento.

Tali considerazioni, secondo l'amministrazione, elidrebbero ogni necessità di nomina di un commissario *ad acta* che, ove pure designato, incontrerebbe i medesimi limiti che, al momento, impediscono l'evasione della richiesta di iscrizione.

L'istante lamenta il contegno elusivo dell'amministrazione regionale che si sarebbe limitata a riproporre la tesi già respinta da questo T.A.R. con le richiamate pronunce n. 5222/2012 e 4020/2014, secondo cui l'iscrizione all'elenco regionale richiederebbe la previa approvazione del regolamento di esecuzione della L. Reg. n. 19/2002.

Chiede pertanto a questo Tribunale di ribadire, eventualmente a chiarimento delle sentenze per cui è ricorso, che la Regione è tenuta a valutare l'istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della citata legge regionale indipendentemente dall'emanazione di un regolamento esecutivo, con nomina di un diverso

commissario *ad acta*, condanna al pagamento delle *astreintes*, delle spese processuali, rimborso del contributo unificato dei precedenti giudizi e delle spese del giudizio in esame, per il quale chiede l'attribuzione al procuratore antistatario.

Si è costituita la Regione Campania che ribadisce la legittimità del proprio operato riportandosi alle ragioni illustrate nella nota prot. n. 291061 del 28 aprile 2015.

L'amministrazione ritiene di aver dato puntuale esecuzione alle sentenze n. 5222/2012 e n. 4020/2014 4020/201 mediante l'invito rivolto alla ricorrente a partecipare alle riunioni del Tavolo di Lavoro delle associazioni riconosciute dal MISE ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

Alla camera di consiglio del 9 novembre 2016 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Le ragioni reiettive della richiesta di iscrizione dell'associazione ricorrente nell'elenco di cui all'art. 4 della L. Reg. n. 19/2002 ed illustrate nella nota della Giunta Regionale prot. n. 291061 del 28 aprile 2015 consistono, ancora una volta, nella mancata approvazione del regolamento esecutivo della citata legge regionale e, altresì, nella mancata istituzione del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori di cui all'art. 2 della medesima legge.

3. Ebbene, quanto al primo profilo (mancata approvazione del regolamento esecutivo), trattasi di un profilo già esaminato nelle precedenti sentenze di questo T.A.R. n. 5222/2012 e n. 4020/2014 - inoppugnate dalla Regione Campania e passate in giudicato - che hanno ribadito l'inconsistenza dell'argomentazione. In particolare, nell'ultima sentenza il Tribunale ha espressamente ordinato alla Regione Campania di adottare un provvedimento definitivo sull'istanza della ricorrente "*senza attendere l'emanazione di un regolamento attuativo della norma di legge regionale che prevede l'istituzione di un elenco regionale delle associazioni di cui si tratta*".

4. La riproposizione, quindi, di tale ragione ostativa già confutata in precedenti pronunce divenute irrevocabili costituisce attività manifestamente elusiva del

giudicato ed è, pertanto, affetta da nullità ai sensi dell'art. 21 septies della L. n. 241/1990 e dell'art. 114, comma 4, lett. b) del cod. proc. amm..

5. Quanto al secondo segmento motivazionale (mancata istituzione del Comitato Regionale degli Utenti e dei Consumatori di cui all'art. 2 della citata legge regionale) sfugge invero la ragione per la quale tale omissione, parimenti imputabile all'amministrazione regionale, dovrebbe precludere l'esame dell'istanza di iscrizione, visto che l'art. 4 della L. Reg. n. 19/2002 non prevede l'istituzione di tale organo collegiale come *condicio sine quanon* per la formazione dell'elenco delle associazioni dei consumatori. E' vero anzi il contrario, cioè che la formazione dell'elenco delle associazioni dei consumatori costituisce presupposto per la costituzione del predetto Comitato Regionale; difatti, l'art. 3 prevede che, fra i componenti di tale Comitato vi sia un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4.

6. In altri termini, l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, da un lato, non richiede la previa approvazione del regolamento attuativo e, dall'altro, costituisce presupposto per l'individuazione dei rappresentanti da designare per il Comitato Regionale Consumatori ed Utenti.

7. Viceversa, l'istruttoria sulla richiesta di parte ricorrente va condotta unicamente alla stregua dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori previsti dall'art. 4 della L. Reg. n. 19/2002.

8. L'ulteriore argomentazione svolta dalla Regione per giustificare il proprio contegno omissivo (invito al "Tavolo di Lavoro" delle associazioni riconosciute dal MISE ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo) si appalesa inconferente poiché ciò che rileva, ai fini della definizione del presente giudizio, è che, allo stato, non risulta attuato il contenuto delle pronunce n. 5222/2012 e n. 4020/2014 con le quali si è ordinato all'amministrazione regionale di provvedere in ordine alla richiesta di iscrizione avanzata dalla parte ricorrente.

9. Alla luce delle considerazioni svolte, deve conclusivamente prendersi atto che permane il contegno omissivo della Regione Campania e, pertanto, la domanda di parte ricorrente va accolta nei sensi di seguito indicati.

9.1. Si assegna alla Regione Campania il termine di giorni 60 per provvedere all'esecuzione delle sentenze n. 5222/2012 e n. 4020/2014 mediante adozione di un provvedimento conclusivo (di accoglimento o di rigetto) sulla istanza della ricorrente.

9.2. Ai sensi dell'art. 112, comma 5, e dell'art. 114, comma 7, del cod. proc. amm., si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza: 1) si ribadisce che il provvedimento definitivo sull'istanza della ricorrente non richiede la previa approvazione del regolamento attuativo della legge regionale (cfr. sent. n. 5222/2012 e n. 4020/2014); 2) l'esame istruttorio andrà condotto unicamente alla stregua dei requisiti fissati dall'art. 4 della L. Reg. n. 19/2002.

9.3. La Regione Campania provvederà anche al pagamento delle spese liquidate nei precedenti giudizi in favore dell'associazione ricorrente e, segnatamente: a) quanto al ricorso definito con sentenza n. 5222/2012, al rimborso del contributo unificato; b) quanto al ricorso definito con sentenza n. 4020/2014, al pagamento delle spese processuali (euro 500,00), degli accessori di legge, al rimborso del contributo unificato e al pagamento delle penalità di mora (euro 3.000,00).

9.4. Qualora, alla scadenza del predetto termine di 60 giorni, permanga il contegno inerte dell'amministrazione, si conferma la nomina del Prefetto di Napoli quale commissario *ad acta* che provvederà sulla istanza in via sostitutiva – seguendo i criteri indicati al punto 9.2. forniti ai sensi dell'art. 112, comma 5, e dell'art. 114, comma 7, del cod. proc. amm. - con facoltà di delega ad un funzionario del proprio ufficio, entro e non oltre giorni 30 dal relativo insediamento.

10. L'accoglimento del ricorso comporta anche la condanna della Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura indicata in dispositivo,

con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta ai sensi dell'art. 26 cod. proc. amm. e dell'art. 93 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei sensi indicati in parte motiva.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO